

N. 581

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore LAVAGNINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996**

---

Norme per le dismissioni degli immobili di proprietà  
pubblica ubicati in Roma

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di dismissione degli immobili per uso abitativo di proprietà dello Stato, degli enti pubblici e delle società di proprietà pubblica, seppure con qualche difficoltà, sta prendendo avvio. Esso avrà benefici effetti sia per gli enti che alienano il loro patrimonio, largamente improduttivo e fonte di squilibri finanziari tra costi e ricavi, sia per i cittadini che potranno accedere ad una proprietà immobiliare differenziata nelle tipologie e nei prezzi, tale, cioè, da poter soddisfare ogni specie di domanda.

Occorre tuttavia tenere presente che, trattandosi nella maggior parte di immobili ubicati nel territorio di Roma (si pensi che solo il Comune capitolino possiede oltre 30.000 unità abitative!), la contemporanea, massiccia vendita di tali beni rischia di alterare per anni il mercato, convogliando gran parte della domanda sugli immobili dismessi dal patrimonio pubblico.

Ne consegue la necessità di approntare un meccanismo per la vendita «pilotata» di tali immobili, in modo da evitare fenomeni distorsivi ed inflattivi dell'offerta. A tale scopo si propone l'istituzione, presso il Ministero del tesoro, di uno speciale Comitato di vigilanza e di coordinamento, con il compito di graduare nel tempo la concreta attuazione delle dismissioni, per scongiurare il contestuale afflusso sul mercato di una quantità abnorme di offerte. L'autorizzazione a vendere da parte del Comitato è condizione di validità dei relativi contratti (articolo 1). Viene poi previsto che gli eventuali reinvestimenti delle somme ricavate dalle dismissioni siano finalizzati ad attività produttive o ad iniziative socialmente utili, nell'ambito del Comune di Roma, con l'esenzione da qualsiasi onere fiscale (articolo 2).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il Comitato di vigilanza sulle dismissioni degli immobili, ubicati nel comune di Roma, dello Stato, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica.

2. Il Comitato è composto da un consigliere della Corte dei conti che lo presiede, da tre membri nominati dal Ministro del tesoro, da due membri nominati dal Ministro dei lavori pubblici e da un membro nominato dal sindaco di Roma. La segreteria del Comitato è nominata dal Ministro del tesoro tra funzionari di livello non inferiore al nono.

3. Spettano al Comitato la vigilanza, il coordinamento e l'autorizzazione delle dismissioni che saranno graduate nel tempo in modo da evitare il contemporaneo, massiccio afflusso sul mercato immobiliare dei beni da alienare.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla vendita degli immobili solo previa autorizzazione del Comitato. Le vendite eseguite senza autorizzazione sono nulle.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Comitato e le procedure per l'attuazione del comma 3.

## Art. 2.

1. Gli eventuali reinvestimenti delle somme ricavate con le dismissioni di cui alla

presente legge dovranno essere finalizzati ad attività produttive o ad iniziative socialmente utili, nell'ambito del Comune di Roma, con esenzione da ogni onere fiscale.